



**R.G. TRIB. FED. 9/2022**

**(Proc. P.A. 31/2021)**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 aprile 2022, riunitosi in videoconferenza su piattaforma *Microsoft Teams* messa a disposizione dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

**Avv. Anna Cusimano** - Presidente *ff.* Relatore

**Avv. Bianca Magarò** - Componente *ex art.* 41.5 R.G. FISE

**Avv. Simone Colla** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Christian Da Pos (Tesserato FISE n. 13263/D).

### **PREMESSO CHE**

- in data 27 maggio 2021 la Procura Generale dello Sport, appreso da organi di stampa del procedimento penale, a carico di un tesserato, per il reato di atti sessuali con minori (Corriere delle Alpi del 27 maggio 2021) ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno la trasmissione degli atti relativi e ostensibili;
- il 28 maggio 2021 la Procura Generale dello Sport, ricevuto riscontro dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno, ha trasmesso alla Procura Federale FISE una nota all'oggetto di verificare, preliminarmente, se il signor Da Pos fosse tesserato FISE e, nel qual caso, di provvedere all'iscrizione del procedimento nei suoi confronti, con richiesta di valutare se presentare, nelle more della definizione del procedimento, istanza di applicazione della misura cautelare della sospensione dall'esercizio dell'attività sportiva e/o federale;
- verificato il tesseramento del signor Da Pos la Procura Federale ha chiesto a questo Tribunale Federale, e ottenuto, ordinanza cautelare di sospensione del signor Christian Da Pos da ogni attività sportiva e federale per 60 giorni;
- all'esito dell'attività inquirente la Procura Federale ha trasmesso al sig. Da Pos, in data 20 gennaio 2022, l'intenzione di deferimento, all'indirizzo email di posta ordinaria del circolo di appartenenza, all'indirizzo email di posta ordinaria del signor Da Pos e a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo risultante dal certificato di residenza. Nel termine assegnato dalla Procura Federale per essere sentito



o presentare memorie nulla è pervenuto. La Procura Federale ha trasmesso pertanto, ai medesimi indirizzi, atto di deferimento in data 20 febbraio 2022;

- preso atto dell'avvenuta elezione di domicilio, datata 3 novembre 2021, del signor Da Pos presso il proprio legale, come risultante agli atti di indagine, la Procura Federale ha revocato il deferimento e rinnovato la comunicazione dell'intenzione di deferimento presso il legale domiciliatario, assegnando nuovo termine a difesa al sig. Da Pos. Spirato invano il detto termine ha depositato, in data 8 marzo 2022, nuovo atto di deferimento, contestando al signor Da Pos la violazione dell'art. 1.1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora innanzi, per brevità, anche R.G.) che prevede che: *“costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale e dalle relative Norme di attuazione, dal presente Regolamento nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”*; dell'art. 1.2, R.G. FISE, ove prevede che *“costituiscono, altresì, illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali o somme comunque dovute alla FISE, nonché, ove anche non specificatamente previsti nel presente articolo, i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati”*; dell'art. 1.3, lett. c) R.G. FISE secondo cui *“è altresì sanzionabile [...] ogni atto irrispettoso, offensivo, minaccioso o di violenza in genere o anche solo potenzialmente lesivo”*; dell'art. 8.1, R.G. FISE, contestandogli di: *“a) aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”, “b) aver danneggiato persone o cose”; “c) aver agito per futili o abietti motivi”; “f) aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso”*; dell'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti dai rispettivi ordinamenti”*; dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo a norma del quale *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*; dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE a norma del quale *“i Tesserati si impegnano a rispettare e lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia*



*sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali?”.*

Violazioni contestate per avere *“commesso reiterati abusi sessuali sin dal 2019 nei confronti della minore Sig.ra (omissis), nata nel 2003. (...) Il Sig. Da Pos, infatti, sin dal 2019, abusando della sua qualità di istruttore della minore Sig.ra (omissis) presso il circolo Mangruyo, intratteneva una relazione sentimentale e sessuale con la minore – con la consumazione di plurimi rapporti (circa dieci), peraltro non protetti; emerge altresì come questo esercitasse un controllo pieno sulla minore, condizionando le attività quotidiane e le azioni dell’allora sedicenne. Tanto nella piena consapevolezza della minore età della Sig.ra (omissis)”.*

- visto l’art. 47 R.G. FISE, il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l’udienza di trattazione per la data del 6 aprile 2022, da svolgersi secondo le modalità indicate nell’Ordinanza presidenziale 06197 del 15 novembre 2021 (trattazione da remoto *ex art. 53.1 R.G. FISE*), disponendone la comunicazione all’Incolpato e alla Procura Federale;

- Il signor Da Pos si è costituito in giudizio con memoria depositata il 30 marzo 2022, con il patrocinio degli avv.ti Elisabetta Bastianon e Nadia Forlin.

La Difesa del Deferito ha rilevato preliminarmente che il signor Da Pos non aveva potuto partecipare alle fasi preprocessuali, in quanto non a conoscenza del procedimento in ragione della mancata comunicazione delle notifiche da parte del circolo di appartenenza, chiedendo la rimessione in termini e, in subordine, l’audizione del signor Da Pos *ex art. 53 R.G.*.

Nel merito ha contestato la sussistenza degli abusi e la qualità di istruttore del Da Pos.

Ha altresì contestato la violazione di norme in ambito sportivo/federale, ritenendo la relazione con la persona offesa (d’ora innanzi anche, per brevità, P.O.) avulsa dal detto ambito. E ha contestato la sussistenza delle aggravanti.

Ha chiesto la sospensione del procedimento disciplinare sino al passaggio in giudicato della pronuncia nel procedimento penale pendente, concludendo nel merito per il proscioglimento in quanto i fatti non costituiscono illecito disciplinare e, in subordine, per mancanza dell’elemento soggettivo. Con richiesta, in ulteriore subordine, dell’applicazione della sanzione disciplinare più mite, contenuta nella misura minima. In via istruttoria ha prodotto documentazione relativa alle competenze sportive/federali del Da Pos, relazioni peritali e esiti scolastici della P.O.. Ha rinnovato la richiesta di audizione del Da Pos e chiesto l’escussione di testi in ordine alla sua attività federale, all’oggetto di escludere l’attività di istruttore.



- All'udienza del 6 aprile 2022 la Procura Federale, con riferimento alla eccezione preliminare di compromissione del diritto di difesa del Deferito, ha precisato che le comunicazioni sono state effettuate secondo R.G. e il Deferito ha avuto modo di difendersi. Ha contestato pertanto la fondatezza dell'eccezione. Per il resto si è riportata agli atti e ha chiesto la sanzione della radiazione *ex art 6.1 XV R.G. FISE*.
  - La Difesa ha ribadito quanto già agli atti, insistendo su quanto ivi rilevato. Ha concluso come da memoria depositata.
  - Il signor Da Pos, presente all'udienza, ha dichiarato di non aver mai speso il nome della FISE, in quanto la sua attività non lo richiede, e non richiede neanche tesseramento. È stato tesserato per il ruolo federale rivestito nel C.I., e ha affermato di non aver mai rinnovato il tesseramento, e di non sapere né di essere iscritto in FISE né al C.I.. Riguardo alla relazione con la P.O. ha dichiarato che *“la cosa è partita in maniera innocente poi si è sviluppata, il sentimento era sincero non ho mai abusato di lei e avrei voluto condurre una vita con lei?”*.
  - Le Parti hanno precisato in ordine all'audizione del signor Da Pos.
- Il Tribunale si è riservato, anche sulle questioni preliminari e le istanze istruttorie.

#### **RILEVATO CHE**

- I fatti contestati risalgono al 2019 e, pertanto, alla fattispecie si applicherà il Regolamento di Giustizia FISE *ratione temporis* vigente (salve eventuali norme di favore per il Deferito).
- Dalle risultanze agli atti emerge, e la circostanza non è contestata, che il signor Da Pos (quarantacinquenne all'epoca dei fatti), addestratore di cavalli in libertà e vicepresidente del circolo ippico Mangruyo, affiliato FISE, abbia intrattenuto una relazione sentimentale-sessuale con una ragazza infrasedicenne, tesserata presso il medesimo circolo, che lo affiancava al fine di apprendere da lui le tecniche di addestramento.

#### **CONSIDERATO CHE**

- Ritiene questo Tribunale che il procedimento per cui è causa debba essere definito sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle Parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi,



per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (così Cassazione Civ. Sez. III n. 24542/2009; Cassazione Civ. Sez. I n. 8767/2011).

- Preliminarmente alcun dubbio sussiste nel caso di specie in merito alla competenza del presente Tribunale a valutare le condotte contestate. Le dette condotte, invero, hanno trovato origine nell'ambito del contesto sportivo e, in particolare, del rapporto di condivisione della medesima passione per i cavalli e l'attività equestre, all'interno del medesimo circolo di appartenenza, nel quale il signor Da Pos ricopriva la carica di vicepresidente. Proprio in ragione del rapporto tra il signor Da Pos e la P.O. – infrasedicenne al tempo dei fatti – nato e sviluppatosi all'interno del maneggio (si legge nella memoria del Da Pos *“il maneggio è stata solo la circostanza e l'occasione che ha permesso ai due di incontrarsi, conoscersi e, quindi, a prescindere dai ruoli di ciascuno nel maneggio Mangruyo, intessere ed accrescere la relazione sentimentale”*) è di palmare evidenza la rilevanza ai fini federali delle condotte contestate e la violazione da parte del deferito degli obblighi di lealtà, correttezza e probità richiesti a ciascun Tesserato. Infondata, pertanto, la relativa eccezione.

- Né, altresì, può essere revocata in dubbio la posizione di Tesserato, come prevista dall'art. 9, lett. c) dello Statuto FISE, rivestita dal signor Da Pos all'interno dell'Ordinamento sportivo e federale. La mancata conoscenza del tesseramento, come prospettata dalla Difesa del signor Da Pos, oltre a essere indimostrata è – come correttamente rilevato dalla Procura Federale – assolutamente irrilevante, atteso che il tesseramento è legato alla carica di vicepresidente del C.I. Mangruyo ricoperta dal Deferito all'esito delle votazioni dell'Assemblea degli Associati del Circolo, tenutasi in data 15.05.2019, alla quale il signor Da Pos era presente (come emerge dal doc. 02 allegato alla memoria difensiva del signor Da Pos); carica da cui non risultano dimissioni. Anche detta eccezione è infondata.

- Sempre preliminarmente va esaminata l'eccezione di compromissione di difesa nella fase preprocessuale. La Difesa del Deferito ha rilevato che *“il sig. Da Pos non ha potuto partecipare alle precedenti fasi del procedimento e non ha potuto rappresentare la propria posizione e la propria difesa anche al Procuratore Federale in quanto non ne era a conoscenza dato che le notifiche effettuate al Circolo Mangruyo, dal quale egli è stato allontanato nell'agosto del 2019, non gli sono state in alcun modo comunicate”*, chiedendo la rimessione in termini. L'eccezione è priva di fondamento, atteso che la Procura Federale, preso atto della elezione di domicilio del Deferito presso il proprio avvocato, ha revocato il precedente deferimento e rimesso in termini l'incolpato mediante nuova trasmissione dell'intenzione di



deferimento prima (debitamente munita di termini per presentare memorie o chiedere di essere ascoltato), e del deferimento poi, all'indirizzo pec del legale di domicilio eletto. Nessuna compromissione si è pertanto verificata, potendo il signor Da Pos esercitare il proprio diritto di difesa in tutte le fasi preprocessuali.

- Ancora in via preliminare va esaminata la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare, avanzata dalla Difesa del signor Da Pos, in attesa della definizione del giudizio ordinario penale, il cui primo grado si è concluso con dispositivo di condanna, come comunicato dalla Difesa del Deferito nel corso dell'udienza.

Anche la detta richiesta è infondata. Deve, infatti, affermarsi l'autonomia del presente procedimento rispetto a quello penale, così come l'oggettiva diversità delle norme dell'Ordinamento sportivo da quelle che, invece, governano l'imputazione penale. Il che significa che se è vero che il Giudice disciplinare non può ricostruire i fatti posti a fondamento dell'incolpazione in modo diverso da quello risultante dalla sentenza penale dibattimentale (in considerazione dei maggiori e più sofisticati strumenti che possiede il Giudice penale), è anche vero che egli ha piena libertà di valutare i medesimi accadimenti nell'ottica, indubbiamente più rigorosa, dell'illecito disciplinare, diversa essendo, nella natura e negli effetti, la responsabilità penale da quella disciplinare (il cui disvalore si apprezza esclusivamente nell'ambito in cui è riconosciuta).

Fatta salva la cooperazione tra gli Organi Sportivi e l'Autorità Giudiziaria, nel caso in esame non si tratta di verificare se e quale fattispecie di reato sia stata realizzata dal comportamento del sig. Da Pos ma, come è evidente, di valutare gli elementi acquisiti per considerare i fatti in violazione delle norme sportive di lealtà, probità e correttezza alle quali ogni Tesserato deve ispirare il proprio comportamento. La declinazione e la valutazione del comportamento del Deferito, pertanto, deve essere compiuta alla stregua delle norme sportive, divenendo ogni altro aspetto relativo all'imputazione penale o all'eventuale sentenza emessa nel procedimento innanzi al Giudice ordinario, che può essere anche di proscioglimento, esterno alla dinamica della valutazione del comportamento disciplinarmente rilevante.

- Questo Collegio non ritiene di accogliere la richiesta di prova testimoniale formulata dalla Difesa del Deferito, in quanto i relativi capitoli sono inconferenti ai fini del decidere, come meglio si chiarirà nel prosieguo.

- Passando al merito, la fattispecie non presenta complessità in ordine all'accertamento della relazione sentimentale-sessuale con una Tesserata infrasedicenne, ammessa e non contestata dal



Deferito. L'indagine che occupa questo Tribunale rileva piuttosto sotto l'aspetto dell'abuso, sessuale e psicologico, legato alla minore età della P.O. e alla sua capacità di autoderminarsi, e sotto l'aspetto dell'abuso della qualità di istruttore del signor Da Pos, pure contestato dalla Procura Federale.

- La Difesa del Deferito, che mai nega la relazione intercorsa tra questi e la P.O., si incentra sulla consensualità del rapporto sentimentale e sessuale tra il Deferito e la P.O., sulla maturità psico-fisica della P.O. (quindicenne all'epoca dei fatti), sull'insussistenza dell'abuso della carica di istruttore, attesa l'attività dell'Incolpato (addestratore e non istruttore), sulla mancanza di danni subiti dalla P.O. dalla relazione intrattenuta con il signor Da Pos.

- La documentazione agli atti, e la circostanza che il Deferito non abbia mai negato la relazione, a prescindere dalla eventuale rilevanza penale dei fatti, appaiono più che sufficienti per pervenire ad una decisione in relazione agli addebiti formulati.

L'aver compiuto e proseguito nel tempo atti sessuali con una minore è indiscutibilmente in contrasto con i più elementari principi di correttezza, lealtà e probità a cui tutti i tesserati devono attenersi; nonché gravemente lesivo dell'immagine e del decoro della FISE, con particolare riguardo alla fiducia che gli allievi e le loro famiglie possano legittimamente riporre nell'affidamento dei minori alle strutture sportive che operano sotto l'egida della Federazione.

- Coglie nel segno la Difesa del Deferito nella parte in cui contesta esservi stato, da parte del signor Da Pos, abuso della qualifica di istruttore. Risulta agli atti, infatti, che il signor Da Pos non rivestisse tale qualifica all'interno della FISE, svolgendo attività di addestratore di cavalli in libertà. Sebbene dall'istruttoria si delinei in maniera apprezzabile la fascinazione esercitata sulla minore dalla figura professionale rivestita dal Deferito, la stessa non può essere tipizzata all'interno del presente procedimento, non rientrando la detta attività professionale nel novero di quelle disciplinate dalla Federazione Italiana Sport Equestri. L'abuso della qualifica non può pertanto essere contestato al signor Da Pos, neppure quale aggravante *ex art. 8.1. lett a) R.G.*. Tale circostanza, seppure determina una ripermetrazione del deferimento, risulta tuttavia priva di pregio giuridico ai fini della determinazione della responsabilità (e, di conseguenza, rende inconferente la relativa richiesta istruttoria). Anche le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI hanno precisato, in fattispecie simile, che *“il fatto che il sig. [omissis] non rivestisse la carica di istruttore federale all'epoca dei fatti e che quindi i minori non gli fossero stati affidati in tale veste formale, assume un carattere del tutto secondario”* (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU., n. 44/2017).



- Il concreto estrinsecarsi del rapporto personale intervenuto tra il signor Da Pos e la P.O., come emerso dalle risultanze istruttorie, non pare a questo Collegio sostenuto dai “*motivi abietti o futili?*” (art. 8, lett. *c*), R.G.) richiesti dalla Procura Federale.

Emerge infatti agli atti che tra il Da Pos e la minore vi fosse una relazione. Ma ciò non può assolutamente costituire esimente o attenuante, atteso che la minore non era in grado di fornire un consenso maturo alla relazione sessuale, per di più con persona di trent’anni più grande. Era, piuttosto, obbligo del Deferito gestire in maniera matura la situazione, tale da imporgli di non indulgere in quel rapporto.

Priva di pregio risulta, pertanto, la Difesa del Deferito ove argomenta in ordine al consenso della P.O. alla relazione. Come innanzi rilevato, infatti, il consenso della minore incontra il limite della incapacità, per la stessa, di fornirlo con la richiesta consapevolezza.

- Risulta sufficientemente supportata, avuto riguardo allo *standard* probatorio richiesto dalla Giustizia sportiva che, come noto, non si spinge sino al superamento di ogni ragionevole dubbio, ma richiede la formazione del “*confortevole convincimento*” dell’Organo Giudicante (cfr., *ex multis*, Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, SS.UU. n. 93/2017) l’aggravante *ex art. 8.1, lett. b*) R.G. FISE, per “*aver danneggiato persone o cose*”. Oltre al danno *in re ipsa* determinato dall’aver compiuto atti sessuali con una minore infrasedicenne, danno sia a carico della tesserata minorenni direttamente coinvolta, sia per le ripercussioni nel contesto sociale, familiare e federale, dall’istruttoria emerge anche l’influenza psicologica che il signor Da Pos esercitava sulla P.O., condizionandone le scelte di vita sociale e relazionale. Risulta agli atti, infatti, come la ragazza avesse interrotto tutti i rapporti interpersonali, in quanto sgraditi al Da Pos, e nella perizia tecnica d’ufficio depositata nel giudizio penale si legge che il Da Pos “*sembra averla in qualche modo gabbata, portandola appunto a provare un sentimento negativo di colpa per qualsiasi suo gesto o comportamento che non corrispondesse alla volontà di quest’ultimo. (omissis) porta come esempi il suo normale abbigliamento estivo, il tempo che la minore dedicava agli amici, tutti aspetti che Christian non approvava e che la facevano sentire oppressa. (omissis) parla anche della tenerezza provata nei confronti di questo uomo, dei ricordi d’infanzia che le ha raccontato, della dolcezza con cui sempre le si è rivolto, della considerazione che manifestava verso di lei. Affianca altresì a tutto questo un sentimento di oppressione, di asfissia, di malessere dovuto anche a quanto lo stesso riferiva in merito ai genitori della minore, dipingendoli in modo piuttosto negativo, insidiandosi e colludendo, in questo modo, alle insicurezze e nei punti più fragili del rapporto di (omissis) con i propri genitori?*”).



- Non risulta provata, e non può pertanto trovare accoglimento, l'aggravante contestata dalla Procura Federale *ex art 8.1 lett f)* per *“aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'illecito commesso”*.
- Alla luce della già richiamata autonomia dell'ordinamento sportivo rispetto a quello penale, autonomia che si fonda sia sull'oggettiva diversità delle norme applicabili che sulla diversità dei principi tutelati – la severità ed effettività delle disposizioni disciplinari servono le ragioni istituzionali dell'Ente e, perciò stesso, si sottraggono a un qualsiasi controllo di congruità che non sia quello derivante dalla violazione di principi costituzionalmente rilevanti – questo Tribunale ritiene, in considerazione della gravità dell'illecito commesso, anche rispetto alle sue ricadute sulle persone coinvolte, sul contesto socio-familiare, nonché in termini di reputazione e credibilità per le Istituzioni Federali coinvolte, che lo stesso si risolva in una gravissima lesione dei principi ispiratori dell'ordinamento sportivo, che fa dei doveri di lealtà, correttezza e probità un baluardo insuperabile. Principi irrimediabilmente violati dal comportamento del Deferito, e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle aggravanti contestate.

#### **P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, commi 1 e 2, e l'art. 3 del Regolamento di Giustizia FISE, in combinato disposto con l'art. 10, comma 1 dello Statuto Federale e con gli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, e visto l'art. 8, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE,

- ritenuta provata la responsabilità in ordine al compimento di atti sessuali con una infrasedicenne;
- ritenuto infondato l'abuso della qualità di istruttore;
- attesa l'impossibilità di ritenere proporzionate sanzioni diverse, a carattere temporaneo o comunque meno afflittive, in virtù del venir meno di quel minimo rapporto di fiducia necessario alla stessa prosecuzione del vincolo di tesseramento,

#### **APPLICA**

al signor Christian Da Pos, come in epigrafe generalizzato, la sanzione della radiazione *ex art. 6 lett g)* (oggi art. 6.1 XV) del Regolamento di Giustizia FISE.



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Rimette gli atti alla Procura Federale onde valutare l'eventuale rilevanza disciplinare della mancata consegna delle comunicazioni al Deferito da parte del C.I. Mangruyo.

Incarica la Segreteria di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione, con oscuramento dei nomi delle persone coinvolte diverse dal Deferito, e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 26 aprile 2022.

**PRESIDENTE F.F. RELATORE:** Avv. Anna Cusimano

**COMPONENTE:** Avv. Bianca Magarò

**COMPONENTE:** Avv. Simone Colla